

impiego venga comprovato autenticamente coll'atto d'impresito, e con la quitanza degli operaj, come è stato prescritto superiormente per coloro che hanno prestato danaro per l'acquisto di un immobile. *Cod. art. 2103.*

3. I privilegi che si estendono sopra i mobili e gli immobili, sono:

I. Le spese giudiziali,

II. Le spese funerarie,

III. Tutte le spese dell'ultima infermità, in proporzione eguale fra quelli cui sono dovute,

IV. I salarij delle persone di servizio per l'anno scaduto, e quelli dovuti per l'anno corrente,

V. Le somministrazioni di sussistenza fatte al debitore ed alla sua famiglia: cioè, per li sei ultimi mesi, dai venditori al minuto, come i fornaj, macellari e simili; e per l'ultimo anno dei padroni di locanda, e mercanti all'ingrosso. *Cod. art. 2101.*

4. I privilegi sopra gli immobili non hanno effetto fra i creditori, se non in quanto siano stati resi pubblici colla iscrizione sui registri del Conservatore delle ipoteche, nel modo determinato dalla Legge, e dalla data di tale iscrizione sotto le sole seguenti eccezioni. *Cod. art. 2106.*

5. Sono eccettuati dalle formalità dell'iscrizione i crediti specificati nell'articolo 3 *Cod. art. 2107.*

6. Il venditore privilegiato conserva il suo